



CITTÀ DI VIESTE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 59

del 29-12-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **10:07** in modalità di cui all'Art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, previa convocazione con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, il Consiglio Comunale si riunisce, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede il Presidente Michele Lapomarda.

ASCOLI Vincenzo	Assente
CARLINO Dario	Presente in videoconferenza
CHIONCHIO Michele	Assente
CITOLI Gianluca	Presente in videoconferenza
DEL ZOMPO Alessandro	Presente in videoconferenza
DESIMIO Gaetano Pio	Presente in videoconferenza
FAGIOLI Verusca	Assente
FALCONE Rossella	Presente in videoconferenza
LAPOMARDA Michele	Presente in videoconferenza

NOBILETTI Giuseppe	Presente in videoconferenza
OTTAVIANO Mario	Assente
PAGLIALONGA Gaetano Antonio	Presente in videoconferenza
PECORELLI Maria	Presente in videoconferenza
PETRONE Matteo	Presente in videoconferenza
SIENA Alessandro	Presente in videoconferenza
STARACE Graziamaria	Presente in videoconferenza
VIANALE Anna	Presente in videoconferenza

Totale: Presenti n. 13 - Assenti n. 4.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Luigi Di Natale con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Michele Lapomarda, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Michele LAPOMARDA

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Di NATALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il verbale è costituito dalla registrazione audio in formato digitale del presente punto all'ordine del giorno, allegato alla deliberazione e conservato presso gli archivi comunali, con tutti gli interventi.

All'esame del presente accapo sono presenti n. 13 consiglieri, assenti n. 4 (Ascoli, Chionchio, Fagiolo, Ottaviano);

Il Presidente del Consiglio Lapomarda, dopo aver introdotto l'accapo, cede la parola al Sindaco Giuseppe Nobiletti che relaziona quanto segue:

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) ...*”
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 751, che “... *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;

- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;
- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...*”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... *È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...*”;

Verificato che i terreni agricoli del Comune di Vieste ricadono in quelle aree delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993-G.U n. 141 del 18 giugno 1993 e pertanto ESENTI IMU;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *"Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del decreto sopra richiamato *"... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ..."*;

Considerato che la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto *"... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ..."*;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla Legge n. 170 del 2023, *"è stato prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze"*;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

Richiamata, quindi, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2020 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2020, aliquote che sono state prorogate di anno in anno;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

-l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 28.07.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Tributi ed Entrate Patrimoniali;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Economico - Finanziario;

- il parere espresso dal revisore unico dei conti reso ai sensi dell'art. 239, 1°comma, lett. b) D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

UDITA la relazione del Sindaco Avv. Giuseppe Nobiletti e condivisa la proposta;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri, assenti n. 4 (Ascoli, Chionchio, Fagiolo, Ottaviano), su n. 17 assegnati, compreso il Sindaco, proclamati dal Presidente:

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- **di confermare, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:**

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,50 %	Abitazione principale A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
ESENTI	“Beni merce”
ESENTI	Terreni agricoli (esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160)
1,06%	Fabbricati gruppo “D”
1,03%	Immobili locati ad uso abitativo
1,06%	Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
4. di stimare in € 4.100.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto della quota di alimentazione del FSC;
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Successivamente, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri, assenti n. 4 (Ascoli, Chionchio, Fagiolo, Ottaviano), su n. 17 assegnati, compreso il Sindaco, proclamati dal Presidente:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



CITTÀ DI VIESTE

Assessorato:

Ufficio:
SERVIZIO GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI

Proponente:
Nobiletti Giuseppe

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 07-12-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Visto l'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000;

Vista la normativa di riferimento;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE**.

Vieste, 13-12-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Nicodema Deluca

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



CITTÀ DI VIESTE

Assessorato:

Ufficio:
SERVIZIO GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI

Proponente:
Nobiletti Giuseppe

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 07-12-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Visto l'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000;

Vista la normativa di riferimento;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE**.

Vieste, 13-12-2023

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sofia Ruggieri

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



CITTÀ DI VIESTE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 59

del 29-12-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 02-01-2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000*) al N. 9 del Registro Pubblicazioni;

Vieste, 02-01-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(*Firmatario della pubblicazione visibile nel certificato di firma digitale*)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



CITTÀ DI VIESTE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 59

del 29-12-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto RESPONSABILE DELL'ESECUTIVITÀ, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-12-2023,

perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000*).

Vieste, 29-12-2023

IL RESPONSABILE DELL'ESECUTIVITÀ
(*Firmatario visibile nel certificato di firma digitale*)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*
